



REGOLE IN MATERIA DI TRASFERIMENTO DEL “TFR PREGRESSO”

Struttura Responsabile del documento:
Direzione Centrale Affari Sindacali e Politiche Del Lavoro

Destinatari:
Intesa Sanpaolo

Banca 5
Consorzio Studi e Ricerche Fiscali
Exetra
Eurizon Capital SGR
Epsilon SGR
Eurizon Capital Real Asset SGR
Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking
Fideuram Investimenti SGR
Intesa Sanpaolo Formazione
Intesa Sanpaolo Forvalue
Intesa Sanpaolo Private Banking
Intesa Sanpaolo Innovation Center
Intesa Sanpaolo Casa
Sanpaolo Invest Sim
Siref Fiduciaria
Neva SGR

Percorso:
ARCO – Regole – Gestione Risorse – Risorse umane

Decorrenza: Settembre 2020

INDICE

PREMESSA.....	3
1 Titolarità dell'opzione di trasferimento del "TFR pregresso"	
1.1 Dipendenti in servizio presso azienda con meno di 50 dipendenti	
2 Requisiti per il trasferimento del "TFR pregresso"	
3 Modalità di invio della richiesta di trasferimento del "TFR pregresso"	4
4 Versamento al Fondo Pensione	4

PREMESSA

La presente regolamentazione disciplina possibilità e modalità di conferimento del Trattamento di Fine Rapporto maturato e accantonato in azienda alla data del 31 dicembre 2006 (di seguito “TFR pregresso”) da parte dei lavoratori iscritti al “Fondo pensioni a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo” (di seguito Fondo Pensione ISP) e alla sezione II a contribuzione definita del “Fondo Pensione per il Personale Cariplo” (di seguito Fondo Cariplo), sulla base di quanto convenuto da Intesa Sanpaolo anche nella sua qualità di società Capogruppo dell’omonimo gruppo e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori con l’Accordo 1° aprile 2020.

Quanto sopra in conformità ai chiarimenti forniti dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensioni (COVIP) per la quale il conferimento delle quote di “TFR pregresso”, fonte di contribuzione eccezionale, può legittimamente trovare efficacia in base ad uno specifico accordo.

Si precisa che il Trattamento di Fine Rapporto destinato ad una forma pensionistica complementare perde la propria natura disciplinata dall’art. 2120 del Codice Civile e diventa parte integrante della posizione individuale di previdenza complementare.

1 TITOLARITA’ DELL’OPZIONE DI TRASFERIMENTO DEL “TFR PREGRESSO”

A decorrere dal 1° maggio 2020 il personale dipendente iscritto al Fondo Pensione ISP e al Fondo Cariplo potrà chiedere il trasferimento alla propria posizione individuale, in essere presso i suddetti Fondi, dell’intero “TFR pregresso”, accantonato in azienda e non versato ad altra forma di previdenza complementare, comprensivo delle relative rivalutazioni previste dalla legge, laddove maturi il primo tra i requisiti stabiliti dalla legge per il trattamento pensionistico a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito A.G.O.), ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, nei successivi 24 mesi dalla richiesta.

Inoltre, per effetto di quanto previsto dal Protocollo per l’avvio dell’integrazione del Gruppo UBI nel Gruppo Intesa Sanpaolo del 29 settembre 2020, la richiesta di trasferimento del “TFR pregresso” potrà essere avanzata anche da parte del personale dipendente che maturi il primo tra i requisiti stabiliti dalla legge per i trattamenti pensionistici dell’A.G.O. entro il 31 dicembre 2026.

1.1 ***PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO AZIENDA CON MENO DI 50 DIPENDENTI***

Per il personale dipendente di aziende del Gruppo che, in base alla normativa sul conferimento del TFR, sono considerate con meno di 50 addetti, la richiesta di trasferimento di cui al punto precedente riguarderà l’intero ammontare del TFR comunque maturato ed accantonato in azienda sino al momento della richiesta medesima.

2 REQUISITI PER IL TRASFERIMENTO DEL “TFR PREGRESSO”

Per poter chiedere il trasferimento del “TFR pregresso” o dell’intero TFR maturato e accantonato in azienda il personale dovrà, alla data della richiesta, trovarsi nelle seguenti condizioni:

- essere alle dipendenze di una delle società del Gruppo destinatarie delle presenti regole;
- essere titolare di una posizione di previdenza complementare presso il Fondo Pensione ISP o presso il Fondo Cariplo;
- maturare il primo tra i requisiti stabiliti dalla legge per il trattamento pensionistico a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito A.G.O.), ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, nei successivi 24 mesi dalla richiesta, ovvero entro il 31 dicembre 2026 secondo quanto previsto dal Protocollo per l'avvio dell'integrazione del Gruppo UBI nel Gruppo Intesa Sanpaolo del 29 settembre 2020;
- non avere vincoli sul "TFR pregresso" o, se nelle condizioni di cui al punto 2.1 sull'intero TFR accantonato in azienda, per preesistente posizione debitoria (es. pignoramento presso terzi a carico del richiedente, contratti di cessione del quinto dello stipendio o di finanziamenti garantiti dal TFR del richiedente, ecc.).
- non avere domande di anticipazioni del TFR in corso presso il datore di lavoro.

Per poter procedere con la richiesta il personale dovrà inoltre attestare la propria posizione previdenziale aggiornata, fornendo al proprio datore di lavoro il modello ECOCERT rilasciato dall'INPS.

3 MODALITA' DI INVIO DELLA RICHIESTA DI TRASFERIMENTO DEL "TFR PREGRESSO"

I lavoratori in possesso dei requisiti previsti, potranno chiedere all'azienda di trasferire il "TFR pregresso", in base al punto 1. che precede o di conferire l'intero TFR accantonato in azienda, in base al punto 1.1 che precede, esclusivamente tramite accesso al portale **#People – Servizi Amministrativi – Richieste – Previdenza Complementare –**

I lavoratori che non possono presentare la richiesta tramite il portale #People con la modalità sopra descritta potranno contattare la funzione competente ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- (per Aree Prof. e Quadri Direttivi) dc_ap_ret_proc_am_hr.71028@intesasnpaolo.com
- (per Dirigenti) dc_pm_amministr_diri.19570@intesasnpaolo.com

4 VERSAMENTO AL FONDO PENSIONE

L'Azienda darà corso al trasferimento richiesto al Fondo Pensione ISP e al Fondo Cariplo solo dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti previsti al punto 2. che precede, comunicandolo per iscritto all'interessato e comunque entro il mese successivo alla validazione della domanda da parte della funzione competente.

In caso di validazione perfezionata nel corso del mese di dicembre di ogni anno, per motivi tecnici, la tempistica per il trasferimento potrà subire lo slittamento al secondo mese successivo alla validazione.

Si precisa che una volta perfezionato il trasferimento del TFR al Fondo Pensione ISP e al Fondo Pensioni Cariplo, non sarà più possibile revocare l'opzione esercitata.

Per quanto attiene ai profili fiscali, si rileva che l'art. 23, comma 7-bis, del Decreto Legislativo 252/2005 prevede che il "TFR pregresso", maturato entro il 31 dicembre 2006 e conferito alla previdenza complementare, è soggetto alle regole di tassazione previste dal regime di cui all'art. 23, co. 5 del D. Lgs. 252/2005 e concorre ad incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito.

Il trasferimento del "TFR pregresso" alla posizione individuale avviene, dunque, senza alcuna tassazione e verrà assoggettato ad imposta all'atto dell'erogazione della prestazione pensionistica (sotto forma di rendita o di capitale) applicando il regime di tassazione pro-tempore vigente in corrispondenza ai periodi di formazione del TFR conferito, fermo restando che, se attivata la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.), esso sarà assoggettato al relativo speciale regime fiscale agevolato.

Per maggiori informazioni / approfondimenti sulla tassazione delle prestazioni erogate dai fondi pensioni e sulla cd. "R.I.T.A." è possibile consultare sui siti web del Fondo Pensioni ISP www.fondopensioneintesasnpaolo.it e del Fondo Cariplo www.fondopensionicariplo.it le apposite sezioni dedicate ai suddetti argomenti.

Per tutti gli ulteriori approfondimenti relativi agli aspetti normativi, fiscali o legati al profilo di investimento della somma trasferita, si raccomanda di prendere visione della documentazione emessa al riguardo dal Fondo di appartenenza.

ALLEGATO:

[Accordo 1° aprile 2020](#)